



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 353/2025 DEL 10/11/2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 10 del mese di novembre alle ore 16:30 si è riunita nell'apposita Sala la Giunta comunale.

Sono presenti ed assenti i sigg:

		Presente/Assente
BASSO ALESSANDRO	Sindaco	Presente
PICCIN MARA	Vicesindaco	Assente
PARIGI ALBERTO	Assessore	Presente
BADANAI SCALZOTTO EMILIO	Assessore	Presente
CEOLIN ELENA	Assessore	Presente
CUCCI GUGLIELMINA	Assessore	Presente
DE BORTOLI WALTER	Assessore	Presente
DIOMEDE LIDIA	Assessore	Presente
TIRELLI MATTIA	Assessore	Presente
TROPEANO PIETRO	Assessore	Presente

Presenti: 9 Assenti: 1

Partecipa alla riunione il **Segretario Generale** Avv. **RIGO CRISTIANA**.

Il Prof. **BASSO ALESSANDRO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.

**STRUTTURA PROPONENTE:** - U.O.C. AMBIENTE, VERDE - AMBIENTE

**OGGETTO:** ATTO DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DEL COMUNE DI PORDENONE. ADESIONE ALLA SOC. COOP BENEFIT COMUNITÀ ENERGETICA PART-ENERGY A R.L. MEDIANTE ACQUISTO DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE.

## LA GIUNTA

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto "Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000", esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, della nota integrativa e dei relativi allegati", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 402 del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 10 gennaio 2025, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria- Rettifica", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 31 gennaio 2025, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027", esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale di Pordenone ha la consapevolezza di operare in un contesto locale, nazionale e sovranazionale che deve fronteggiare vari temi emergenti, tra i quali uno dei principali è il cambiamento climatico e che le emissioni di gas serra da consumi energetici sono tra i contributi principali al riscaldamento globale;
- per governare tali processi il Comune adotta un Sistema di Gestione dell'Energia, prendendo a riferimento la norma internazionale UNI-EN-ISO 50.001, definendo strumenti, regole e responsabilità di pianificazione, conduzione, monitoraggio degli usi dell'energia, fissando obiettivi di miglioramento e riesaminando periodicamente i risultati ottenuti;
- lo sviluppo delle Comunità Energetica Rinnovabili Locali rappresenta un fattore significativo per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, in quanto consente l'utilizzo dell'energia prodotta a livello locale.
- l'obiettivo delle "Comunità Energetiche Rinnovabili" è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia così da essere parte attiva alle diverse fasi del processo produttivo. I cittadini potranno consumare, produrre e scambiare la propria energia collettivamente e quindi ottenere dei benefici economici, attraverso il meccanismo di incentivazione dell'energia prodotta ed autoconsumata, secondo le disposizioni vigenti in materia;
- in tale contesto, il ruolo del Comune è centrale, come soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini;
- l'Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la politica energetica, in conformità alla nuova legislazione europea in materia quale la Direttiva UE 2018/2001 Red II, la direttiva UE 2019/944 che introducono la definizione di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) e Comunità Energetica dei Cittadini (CEC);

Considerato che:

- con l'art. 42 bis del Decreto-Legge n.162/2019, convertito in Legge n. 8 del 28/02/2020 art. 16 e successivamente con il D.lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001, c.d RED II, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e con il D.lgs n. 210/2021, di attuazione della direttiva UE 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, sono

state definite le modalità e condizioni per l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di comunità di energia rinnovabile;

- con il medesimo D.lgs 199/21 del 08/11/2021 è stato definito il soggetto aggregatore territoriale come un partner tecnico che partecipa attivamente alla gestione e allo sviluppo della Comunità Energetica Locale senza ulteriori aggravii di spesa per i partecipanti;
- il soggetto aggregatore territoriale non è un consulente e neppure un fornitore bensì una nuova figura che partecipa attivamente alla gestione e allo sviluppo della Comunità Energetica Locale;

Dato atto che il Comune di Pordenone ha sottoscritto in data 29/05/2025 con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE spa un Protocollo d'Intesa volto al supporto dell'Amministrazione per l'integrazione e lo sviluppo della cultura della sostenibilità energetica e ambientale nell'ambito della propria realtà territoriale, definendo percorsi di sviluppo sostenibile e di decarbonizzazione in funzione delle esigenze del territorio, generando modelli virtuosi di riferimento, attraverso la promozione di interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, la diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili, lo sviluppo della mobilità sostenibile e dell'economia circolare, nonché la realizzazione di configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile;

Dato atto che:

- la Comunità energetica da fonti rinnovabili è definita come un soggetto giuridico, che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed è controllato dai suoi membri situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità;
- secondo la normativa sopra citata le Comunità energetiche rinnovabili sono costituite anche su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, nel rispetto delle finalità che la CER dovrà perseguire;
- l'Amministrazione comunale ha un ruolo centrale configurandosi come soggetto facilitatore per il coinvolgimento dei cittadini e come soggetto promotore per la creazione del processo virtuoso di costituzione delle comunità energetiche e come co-gestore poiché in grado di supportare tecnicamente i processi di creazione e mantenimento degli apparati tecnologici a supporto della comunità energetica;
- la Comunità Energetica Rinnovabile ha un ruolo importante nella sfida energetica e l'aspetto educativo ha una funzione strategica nel miglioramento dell'efficienza energetica come vettore di cambiamento culturale e comportamentale nell'uso individuale e collettivo dell'energia;
- la costituzione, sul proprio territorio, di una Comunità Energetica Rinnovabile, aggregando utenze private e pubbliche, favorisce altresì la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa;

Considerato che la Comunità Energetica Rinnovabile può essere considerata un servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta da fonti rinnovabili e che le modalità di erogazione dei servizi previsti dall'ordinamento sono sostanzialmente le seguenti:

- a) gestione diretta in proprio;
- b) affidamento diretto del servizio a società pubblica "in house";
- c) affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
- d) affidamento del servizio con gara ad evidenza pubblica;

Valutato che la forma operativa diretta in proprio che dovrebbe essere esercitata dagli uffici comunali risulterebbe molto consistente ed incompatibile con l'attività generale, necessitando di competenze di settore ben specifiche con una elevata attività procedurale, amministrativa e tecnica;

Rilevato che nel territorio comunale insistono due cabine di trasformazione primaria denominate AC001E01587 e AC001E011586 e che in entrambe risultano già configurate delle comunità energetiche rinnovabili, aventi come soggetto aggregatore la "Comunità Energetica Partenergy Soc. Coop. Benefit a.r.l." aventi rispettivamente 1) Comune di Fontanafredda: potenza totale di 1042 kW e 32 utenze e 2) Comune di Fiume Veneto: potenza totale di 226 kW e 8 utenze;

Ritenuto che l'adesione ad una CER già costituita rappresenta una semplificazione amministrativa in quanto consente:

- la riduzione dei tempi di realizzazione della costituzione della comunità;
- di utilizzare una procedura di affidamento del servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta da fonti rinnovabili già espletata da altra Amministrazione locale;
- di aumentare il numero di utenze che entrano a far parte della CER con conseguente vantaggio economico;

Considerato inoltre che:

- la Soc. Coop. Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l. avente sede in Via Grazzano 47 a Udine, C.F./P.I.03037070301 è un soggetto aggregatore territoriale che attiva e sviluppa comunità energetiche rinnovabili locali presente sul territorio regionale;
- la medesima società cooperativa, vanta già una esperienza consolidata di attivazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili anche di Enti locali;
- la modalità di esecuzione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta da fonti rinnovabili indicato dalla Società prevede la forma associata con la condivisione dello Statuto Sociale e Regolamenti, consentendo di dotare il territorio comunale ed i propri cittadini del servizio senza oneri a carico della collettività;
- l'iter proposto per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile, che prevede l'adesione alla cooperativa al fine di dividerne lo Statuto e il Regolamento dei soci, ha trovato conferma nelle recenti deliberazioni della Sezione di controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti;

Rilevato che:

- l'individuazione di un soggetto aggregatore persegue l'obiettivo di elevare i livelli di efficienza ed efficacia nei servizi pubblici, nell'ambito di una mission volta a esprimere un marcato ruolo pubblico nelle scelte gestionali relative ai servizi sul territorio;
- la documentazione allegata alla delibera dimostra l'economicità e l'efficienza della gestione dei servizi nel territorio di questo Comune, e ribadisce la sua conformità al diritto comunitario e che le condizioni di svolgimento dei servizi pubblici succitati risultano migliorativi, sia sotto il profilo economico che qualitativo;
- la società individuata ha maturato un'esperienza nella gestione dei succitati servizi dimostrando l'efficienza e l'efficacia del proprio operato con assoluto rispetto delle norme vigenti;
- l'acquisto di nr. 1 azione societaria risulta congrua e sufficiente per il perseguimento delle finalità descritte;

Richiamato il D.lgs 175/2016 e s.m.i. che ha disciplinato in materia unitaria le società a partecipazione pubblica, in particolare, l'art. 5, comma 1 e comma 2, i quali dispongono che:

*Comma 1: A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

*Comma 2: L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di*

*Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*

Dato atto che l'affidamento del servizio di cui sopra è subordinato alla sussistenza di requisiti e condizioni per l'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia che prevedono:

- acquisizione di una quota sociale della società Soc. Coop. Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l. per un costo pari ad € 25,00 nel rispetto delle disposizioni dell'art. 42 del D.lgs n. 267/2000 e degli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.lgs 175/2016, previa deliberazione del Consiglio Comunale motivata in riferimento alla necessità di perseguire finalità istituzionali e con evidenziazione delle ragioni che giustificano la scelta stessa;
- la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dall'art. 7 del D.lgs 36/2023;

Ritenuto:

- di dover approvare lo schema di delibera di Consiglio Comunale, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, completa degli allegati:

- A) Statuto sociale della Società Cooperativa Benefit – Comunità Energetica Part-Energy;
- B) Regolamento Soci Cooperatori;
- C) Piano Previsionale del partner Società Cooperativa Benefit – Comunità Energetica Part-Energy trasmesso con nota prot. n. 51630 del 16/06/2025;
- D) Motivazioni analitiche ex art. 5 del D.lgs. 175/2016;

finalizzato all'acquisizione della quota della società Soc. Coop. Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l. nella misura sopraindicata, ai fini della generale conoscenza e per espletare le formalità di pubblica consultazione prevista dall'art. 5, comma 2, del D.lgs 175/2016;

- di stabilire le modalità operative di pubblicazione del suddetto schema di deliberazione affinché, chiunque ne abbia interesse, possa presentare le proprie osservazioni;

Visti:

- lo Statuto comunale
- il D.lgs. n. 175/2016;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 48 dove sono previste le competenze della giunta;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente espressi;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Visto lo Statuto comunale;

Con votazione favorevole ad unanimità, espressa nelle forme previste dalla legge

#### DELIBERA

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: *“Costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Pordenone. Adesione alla Soc. Coop Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l. mediante acquisto di quota di partecipazione”* comprensiva degli allegati:

A) Statuto sociale della Società Cooperativa Benefit – Comunità Energetica Part-Energy;  
B) Regolamento Soci Cooperatori;  
C) Piano Previsionale del partner Società Cooperativa Benefit – Comunità Energetica Part-Energy trasmesso con nota prot. n. 51630 del 16/06/2025;  
D) Motivazioni analitiche ex art. 5 del D.lgs. 175/2016;  
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

3. di disporre che il suddetto schema di deliberazione sia pubblicato per dieci giorni all'Albo Pretorio on-line del Comune, ai fini della generale conoscenza e per effettuare le formalità di pubblica consultazione previste dall'art. 5, comma 2, del D.lgs 175/2016;
4. di disporre che, contestualmente alla pubblicazione, sia data notizia dell'approvazione del suddetto schema mediante pubblicazione di un avviso sulla home page del sito istituzionale del Comune e nella sezione "Amministrazione trasparente";
5. di dare atto che, entro il suddetto termine di dieci giorni, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni mediante invio delle stesse al protocollo del Comune. Tali osservazioni saranno oggetto di esame e valutazione ed in merito al loro contenuto il Consiglio Comunale si pronuncerà in sede di adozione del provvedimento finale di approvazione della delibera di cui al precedente punto 2;
6. di dare atto che, l'affidamento del servizio di cui sopra è subordinato all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia che prevedono l'acquisizione di una quota sociale della società Soc. Coop. Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l. per un costo pari ad € 25,00, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 42 del D.lgs n. 267/2000 e degli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.lgs 175/2016, previa deliberazione del Consiglio Comunale motivata in riferimento alla necessità di perseguire finalità istituzionali e con evidenziazione delle ragioni che giustificano la scelta stessa.

Con successiva votazione favorevole ad unanimità, espressa nelle forme previste dalla legge

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto elettronico: del 07 novembre 2025

MARCO CASASOLA

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visto elettronico: del 07 novembre 2025

SABRINA PAOLATTO

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, firmato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

**RIGO CRISTIANA**

IL SINDACO

**BASSO ALESSANDRO**

Il presente atto è firmato digitalmente e conservato in apposito archivio informatico.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RIGO CRISTIANA  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 12/11/2025 10:50:38

NOME: BASSO ALESSANDRO  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 12/11/2025 11:21:24